

N. R.G



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g.

promossa da:

ATTORE/I

contro

CONVENUTO

CONVENUTO

Il Giudice dott. [REDACTED],
rilevato che nella presente causa, trattenuta in decisione in data 25/09/2014 e nella quale i termini
ex art.190 c.p.c sono scaduti in data 15/12/2014, parte convenuta ha provveduto al deposito
telematico degli atti difensivi conclusionali;

rilevato che la stessa parte non ha provveduto alla consegna della copia cartacea di cortesia di tali
atti;

rilevato che la consegna in cancelleria della copia cortesia degli atti (ex art.183, sesto comma c.p.c o
ex art.190 c.p.c) depositati telematicamente è espressamente prevista, entro i due giorni successivi
alla scadenza dell'ultimo termine, dal Protocollo di Milano- Ordine Avvocati di Milano sul
Processo Civile Telematico;

P.Q.M.

dispone che parte convenuta provveda alla consegna delle copie cartacee di cortesia dei propri atti
difensivi conclusionali entro due giorni dalla comunicazione del presente provvedimento

Si comunichi a cura della cancelleria

Milano, 16.1.2015

Il Giudice
dott. [REDACTED]